

SUSTENIA S.R.L.**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)****Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.****Numero di Codice Fiscale****e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

DETERMINAZIONE N. 90/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di pernottamento per una persona dipendente in trasferta alla Fiera Velo-city**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

RICHIAMATI

- L'Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Modena e Comuni attraversati dal tracciato della ciclovia da Concordia sulla Secchia a Bologna o adiacenti;

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che la società ha nell'oggetto dello statuto sociale, tra l'altro, la realizzazione di "promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio", art. 2, punto d);
- che nell'ambito di suddette attività è prevista la partecipazione a fiere di settore, la cui finalità è quella di promuovere il territorio;
- che tra le fiere di settore è stata individuata Velo-city 2026, in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno 2026, quale importante occasione di promozione della Ciclovia del Sole e, in particolare, del tratto compreso tra Concordia sulla Secchia e Bologna;
- che, per consentire la partecipazione di una dipendente di SUSTENIA S.R.L. alla suddetta manifestazione, si rende necessario provvedere al pernottamento presso una struttura ricettiva ubicata nelle vicinanze della sede dell'evento per la notte tra il 17 e il 18 giugno;
- che SUSTENIA S.R.L. non dispone di strutture proprie idonee a garantire il pernottamento del personale in trasferta e che, pertanto, risulta necessario acquisire il relativo servizio presso operatori economici specializzati nel settore dell'ospitalità alberghiera;

QUANTIFICATO

- L'importo complessivo dell'affidamento in euro 55,00 oltre all'iva prevista per legge;

VISTI

- l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, e l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 per cui si richiama che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della stipulazione dei contratti, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" precisando che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre assume forma semplificata, dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, per l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- l'art. 1, co. 450, della L.296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della L.145/2018, per le procedure di acquisto di beni e servizi di valore stimato inferiore a euro 5.000 non è necessario ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero di sistemi telematici di acquisto;
- l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che il contratto sia stipulato in forma scritta, a pena di nullità;
- il vigente "Regolamento per l'acquisto e l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria." approvato con determinazione n. 01/26 del 1° gennaio 2026;

ACCERTATO

- che il servizio in oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo risulta essere inferiore a euro 5.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin;

DATO ATTO

- che, a seguito di una ricerca di mercato effettuata mediante consultazione delle offerte disponibili online per strutture ricettive ubicate nelle vicinanze della sede dell'evento, è stata individuata una soluzione rispondente alle esigenze organizzative ed economiche della società;
- che, conseguentemente, è stato richiesto apposito preventivo all'operatore economico Cesa S.r.L., con sede in Via XX Settembre 1870 n. 79, 47923 Rimini (RN), C.F. e P. IVA 04500950409;
- che in data 8 giugno 2026 è stato ricevuto, a mezzo di posta elettronica, il preventivo dell'operatore economico Cesa S.r.L. che risulta idoneo a fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO

- che il preventivo trasmesso in data 8 giugno 2026 dall'operatore economico Cesa S.r.l, con sede in Via XX Settembre 1870 n. 79, 47923 RIMINI – C.F. e P. IVA 04500950409, risulta congruo rispetto ai prezzi rilevati sul mercato e adeguato alle esigenze di SUSTENIA S.R.L. in relazione alla partecipazione alla manifestazione Velo-city 2026;
- che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;
- che non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

VALUTATO

- che il prezzo offerto per la fornitura è stato ritenuto congruo e trova copertura nel bilancio corrente della società;

PRECISATO

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discrezionalità, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO

- pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. a., del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di contrarre, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con Cesa S.r.L., con sede in Via XX Settembre 1870 n. 79, 47923 Rimini (RN), C.F. e P. IVA 04500950409, per il servizio di pernottamento necessario alla partecipazione di una dipendente di SUSTENIA S.R.L. alla manifestazione Velo-city 2026, in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno 2026;
- 2) che la procedura di affidamento è stata espletata in data 9 giugno 2026, mediante la piattaforma Sater, e che il codice della pratica è PI287964-26;
- 3) di impegnare, per la fornitura indicata, la somma complessiva di euro 55,00, oltre all'IVA e gli oneri previsti per legge;
- 4) che la spesa è autorizzata dai Piani Operativi Annuali redatti dai Comuni Soci relativi alle attività di promozione e valorizzazione degli aspetti agroambientali, paesaggistici, storici e culturali del territorio, in particolare, alle attività inerenti al supporto per la gestione dell'offerta turistica locale;
- 5) che, ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo o del Consiglio del 23 luglio 2014, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica ordinaria;
- 6) che l'erogazione del servizio dovrà avvenire entro il 18 giugno 2026.
- 7) Il pagamento sarà disposto in via anticipata, previa emissione di regolare fattura.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG è: BBF4DFDEBA.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

San Giovanni in Persiceto, 10 giugno 2026.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini